

» La ricerca:

Data: 29.04.2024

Campo di applicazione / Requisiti

Le condizioni di importazione si applicano ai bovini domestici dall'UE [animali di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) e loro incroci].

Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell'UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. Il regolamento (UE) 2016/429 ne stabilisce il quadro fondamentale, mentre le disposizioni dettagliate sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2020/688 (si veda sotto «Basi legali»).

Disposizioni supplementari si trovano anche in altri decreti: ad esempio, i requisiti relativi alla febbre catarrale ovina per il trasporto di animali vivi e di materiale germinale sono stabiliti nell'allegato V parte II capitolo II del regolamento delegato EU 2020/689 («sorveglianza e stato sanitario»).

Per quanto riguarda i bovini, la Svizzera è riconosciuta indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), da brucellosi (Brucella abortus, B. melitensis et B. suis), da leucosi enzootica bovina (LEB) e da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV).

Misure di protezione sovraordinate

Si applicano sempre le [misure di protezione](#) valide il giorno dell'importazione.

Certificato sanitario / TRACES

Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l'azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall'autorità cantonale.

Il modello da utilizzare è quello (disponibile in TRACES) adeguato alla determinata categoria di animali o merci, ai sensi degli articoli 6–7 / 12–13 e dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione [\(UE\) 2021/403](#). L'originale deve accompagnare l'invio, in formato cartaceo, o anche elettronico non appena ciò sia tecnicamente possibile (si veda «Basi legali»).

Per gli animali destinati alla macellazione diretta deve essere compilata inoltre il documento 06/04 (Conferma) relativo alla somministrazione di medicinali e allo stato di salute degli animali. Il documento deve essere consegnato al controllore delle carni con titolo veterinario del macello di destinazione prima del controllo degli animali da macello (si veda sotto «Ulteriori informazioni»).

Gli animali importati per l'estivazione o per il pascolo nelle regioni di frontiera devono essere accompagnati da un certificato sanitario supplementare. Informarsi presso l'ufficio veterinario cantonale competente.

Condizioni supplementari

L'importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»).

L'importazione di alcuni animali da reddito è soggetta a requisiti in base al diritto sull'agricoltura come autorizzazioni generali d'importazione / quote (si veda sotto «Ulteriori informazioni» > Importazione di prodotti agricoli).

Controlli all'importazione

Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali.

Dopo l'importazione, gli animali sono sottoposti a una sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le istruzioni del veterinario cantonale. L'importazione prevista deve essere notificata all'ufficio veterinario cantonale competente 10 giorni prima e l'arrivo degli animali entro le 24 ore successive.

Osservazioni particolari

Sulle base del diritto in materia di protezione degli animali, è necessaria un'autorizzazione dell'ufficio veterinario cantonale per la detenzione di animali selvatici, e qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi: commercio, pubblicità, esposizioni, zoo, circhi e/o sperimenti sugli animali.

Se non è possibile soddisfare le condizioni standard (ad es. per il rientro dopo un soggiorno di breve durata per partecipare a esposizioni all'estero) è eventualmente necessario un permesso di reimportazione (si veda «Domande di importazione»).

Amministrazione e informazioni

Basi legali

[Basi legali delle prescrizioni in materia di sanità animale che disciplinano gli scambi tra Stati membri dell'UE e la Svizzera di animali vivi, materiale germinale \(sperma, ovuli e embrioni\) e di sottoprodotti di origine animale](#)

Certificato sanitario / TRACES

[06/04 Conferma relativa alla somministrazione di medicinali e alla salute degli animali provenienti dall'UE destinati alla macellazione diretta in Svizzera](#)

Domande di importazione

[Domanda d'autorizzazione UE \(07/24\)](#)



Ulteriori informazioni

[Stati membri / zone indenni da diverse malattie](#)

[Direttive tecniche prelievo e l'analisi di campioni per la diagnosi della besnoitiosi](#)

[Elenco delle zone endemiche di besnoitiosi ai sensi dell'articolo 189b OFE \(in francese\)](#)

<https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-tiere-pflanzen.html>

[Elenco delle specie CITES](#)

[Requisiti per il trasporto di animali](#)

[Protezione degli animali](#)

[UFAG Importazione di prodotti agricoli](#)

[Dogane – Orari di apertura e indirizzi](#)

[Indirizzi uffici veterinari cantonali \(ted/fra\)](#)